

REGOLAMENTO CONFERENZA POLITICA ORGANIZZATIVA

Il 22 luglio si terrà la conferenza politica organizzativa nazionale, in vista del percorso di LeU.

Nei giorni tra il 13, 14, 15 luglio si terranno le assemblee provinciali degli iscritti.

Nei giorni 20, 21 luglio si terranno le assemblee regionali.

Art. 1 (Commissioni)

La commissione per la conferenza politica organizzativa nomina, in accordo con i coordinamenti provinciali e regionali, le commissioni provinciali e regionali.

Sarà compito delle commissioni seguire il percorso e le procedure per la conferenza.

Eventuali ricorsi avverso a decisioni andranno presentate alla commissione di pari livello. Sono garantiti due livelli di giudizio.

Le commissioni per le loro decisioni rispetto alle controversie sollevate dagli iscritti, nel rispetto delle regole della conferenza, si ispirano al principio del più ampio consenso.

Art. 2 (Iscritti)

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti 2018.

Gli iscritti registrati nell'albo alla data dell'8 luglio saranno la base per l'assegnazione dei delegati per le assemblee regionali e nazionale.

L'albo degli iscritti di ogni singola provincia, ai fini del calcolo dei delegati, deve essere approvato dalla commissione provinciale entro e non oltre l'11 luglio.

Art. 3 (Delegati)

L'assemblea nazionale della conferenza politica organizzativa sarà composta da 500 delegati assegnati alle conferenze provinciali per i 2/3 in ragione degli iscritti, come definito all'Art. 2, e per 1/3 in ragione dei voti presi da LeU alla Camera dei Deputati.

Sarà compito della commissione nazionale assegnare i delegati alle conferenze provinciali in ragione degli interi e del miglior resto.

E' garantita la presenza di ogni provincia con almeno 2 delegati.

Art. 4 (Tesi)

La conferenza politica organizzativa ha a base della sua discussione politica un documento per tesi presentato dal coordinamento nazionale.

Tale documento sarà sottoposto alla discussione e al voto degli iscritti nelle assemblee provinciali. Si potranno presentare modifiche al documento attraverso degli emendamenti.

L'assemblea nazionale, al termine del percorso, approverà il testo definitivo.

Art. 5 (Assemblea provinciale)

Le assemblee provinciali degli iscritti che si terranno nei giorni stabiliti nel presente regolamento, discutono e votano le tesi di cui all'Art. 4.

Sarà compito della commissione provinciale garantire la discussione e il regolare svolgimento delle operazioni di voto sugli eventuali emendamenti al testo, nonché l'invio alla commissione nazionale di quanto approvato.

L'assemblea provinciale elegge il coordinatore provinciale e il coordinamento provinciale, nel rispetto delle norme previste nello statuto nazionale.

Le assemblee provinciali eleggono i delegati all'assemblea regionale e all'assemblea nazionale come stabilito all'Art. 3, nel rispetto delle norme previste nello statuto nazionale.

Art. 6 (Assemblea regionale)

L'assemblea regionale elegge il coordinatore regionale e il coordinamento regionale, nel rispetto delle norme previste nello statuto nazionale.

Art. 7 (Assemblea nazionale)

L'assemblea nazionale discute sul documento e sugli eventuali emendamenti infine approva il documento finale.

L'assemblea nazionale elegge il coordinatore nazionale e il coordinamento nazionale, nel rispetto delle norme previste nello statuto nazionale.

Il coordinamento nazionale è composta da 40 componenti elettivi.

Ne fanno parte inoltre di diritto, il coordinatore nazionale, i coordinatori regionali e delle aree metropolitane, i parlamentari nazionali e europei.

Su proposta del coordinatore nazionale il coordinamento approva l'esecutivo nazionale.

Art. 8

Per lo svolgimento delle assemblee e per le modalità di presentazione degli emendamenti e delle candidature è demandato alla commissione la stesura di un vademecum.

Art. 9

Per quanto non compreso nel presente regolamento si demanda al rispetto dello statuto nonché si da mandato alla commissione nazionale di integrare il presente regolamento.